

NOTA sintetica su

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35

***“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”***

Per quanto riguarda il pagamento dei debiti della PA, riportiamo sinteticamente che il provvedimento dispone:

1) **l'esclusione dal Patto di Stabilità dei seguenti importi:**

- a) 5 milioni di euro per gli Enti Locali.
- b) 1,4 miliardi per le Regioni;
- c) 500 milioni per le Amministrazioni Centrali.

Per quanto riguarda i Comuni e le Province è prevista la possibilità per gli stessi di procedere al **pagamento immediato** di questi debiti maturati sino al 31 dicembre 2012, nei limiti del 13% delle disponibilità liquide presenti in tesoreria al 31 marzo 2013 e comunque non oltre il 50% degli spazi finanziari che intendono richiedere.

Sempre i Comuni e le Province dovranno comunicare alla Ragioneria dello Stato - entro il 30 aprile - gli spazi finanziari di cui hanno necessità per sostenere i pagamenti. Successivamente, con decreto da emanare - entro il 15 maggio 2013 - il ministero dell'Economia individuerà l'ammontare degli importi dei pagamenti che ogni ente potrà escludere dal patto di stabilità.

2) **tutte le amministrazioni sono chiamate – entro il prossimo 15 settembre – alla ricognizione completa dei debiti commerciali scaduti o in scadenza. A tal fine, è fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni di aderire (entro venti giorni) alla piattaforma informatica per la certificazione costituita presso il Dipartimento Generale dello Stato.**

3) **gli Enti Locali che non saranno in grado di saldare i debiti maturati al 31 dicembre 2012 potranno chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo le modalità fissate in un addendum, le anticipazioni di liquidità necessarie che poi dovranno restituire secondo un piano di rate costanti che potrà protrarsi non oltre i 30 anni (l'omessa comunicazione senza giustificato motivo sarà oggetto di sanzioni pecuniarie).**

4) **l'istituzione presso il Ministero dell'Economia di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 26 miliardi.**

5) la possibilità di **compensare crediti commerciali certificati con debiti fiscali iscritti a ruolo** viene allargata ai debiti fiscali conseguenti ad atti di deflazione del contenzioso tributario nonché ai debiti fiscali derivanti da definizione agevolata delle sanzioni o da acquiescenza all'atto dell'amministrazione finanziaria.

E' stata, altresì, elevata a decorrere dal 2014, **da 500 mila euro a 700 mila euro** la soglia di compensazione orizzontale prevista dall'articolo 34, comma 1, legge 388/2000 a seguito della quale è possibile procedere alla compensazione tra crediti e debiti d'imposta e previdenziali.

6) con la Legge di Stabilità del 2014 – nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica – potrà essere autorizzato il **pagamento mediante assegnazione di Titoli di Stato** dei debiti delle pubbliche amministrazioni che hanno formato oggetto di cessione da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari.